

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1997

che modifica la decisione 96/233/CE che stabilisce l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Danimarca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/234/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che la Danimarca ha ottenuto la qualifica di zona riconosciuta indenne dalla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) per l'intero territorio con la decisione 93/74/CE della Commissione⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/450/CE⁽⁴⁾;

considerando che gli Stati membri possono ottenere per le aziende di allevamento ittico situate in una zona non riconosciuta, per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS), la qualifica di azienda riconosciuta indenne da queste malattie;

considerando che l'elenco delle aziende riconosciute in Danimarca è stato stabilito con la decisione 96/233/CE della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che, con lettera del 15 novembre 1996, la Danimarca ha presentato alla Commissione i documenti giustificativi relativi alla concessione ad altre aziende di allevamento ittico della qualifica di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, per quanto concerne la VHS, nonché le disposizioni nazionali che garantiscono l'osservanza delle norme relative al mantenimento del riconoscimento;

considerando che la Commissione e gli Stati membri hanno proceduto all'esame dei documenti giustificativi presentati dalla Danimarca per dette aziende;

considerando che secondo tale esame dette aziende soddisfano tutti i requisiti previsti all'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE;

considerando che pertanto a tali aziende può essere accordata la qualifica di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta;

considerando che occorre includere tali aziende nell'elenco delle aziende già riconosciute;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla decisione 96/233/CE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 27 del 4. 2. 1993, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 187 del 22. 7. 1994, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 77 del 27. 3. 1996, pag. 33.

*ALLEGATO***AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN DANIMARCA PER QUANTO CONCERNE LA VHS**

1. Værum Molle Dambrug
DK-8900 Randers
 2. Trehøye Klækkeri
DK-8766 Nr. Snede
 3. Hallesøhus Dambrug
DK-8766 Nr. Snede
 4. Løvet Dambrug
DK-8654 Bryrup
 5. Hallesø Dambrug
DK-8766 Nr. Snede
 6. Sillerupvæld Dambrug
DK-7470 Karup
 7. Skade Dambrug
DK-8765 Klovborg
 8. Vork Dambrug
DK-6040 Egtved
 9. Egebæk Dambrug
DK-6880 Tarm
 10. Søstremosegaard
DK-4400 Kalundborg
 11. Bækkelund Dambrug
DK-6950 Ringkøbing
 12. Kjeldbæk Fiskeri
DK-7441 Bording
 13. Sangild Dambrug
DK-7470 Karup
 14. Lysbro Dambrug
DK-8600 Silkeborg
-